



Milano, 6 agosto 2022

Determina a contrarre semplificata n. 002 del 6 agosto 2022

Oggetto: Ratifica incarico per la rappresentanza e difesa del Collegio Nazionale Maestri di sci nei giudizi innanzi al TAR Lazio proposti dai Sigg. Angelo Vassena e Federico Bertuccio e davanti TAR Catanzaro (n.r.g. 820/22 e 799/22) proposti dai Sigg. Pierluigi Perri, Pietro Piolo, Diego Latella, Giorgio Poriglia e Fortunato Morabito, rappresentati dall'Avv. Rosario Maria Infantino (n.r.g. 820/22); e dal Sig. Domenico Morabito rappresentato dagli Avv. Giuliana De Angelis e Sara Corsini (n.r.g. 799/22). Conferma incarico già precedentemente oggetto di delibera riferibile a precedente consiliatura per la rappresentanza e difesa del Collegio Nazionale Maestri di sci nel giudizio avanti il TAR proposto dai Sigg.ri Fazio Carlo Armando, Deborah Bologna, Nicoletta Sbrolli e Pietro Cadenelli, rappresentati dall'Avv. Francesco Rondini attualmente non ancora fissato

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTA: la legge 8 marzo 1991, n. 81

VISTO: l'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rubricato "contratti sotto soglia" e le linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, emanate con delibera A.N.A.C. n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO: l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti Pubblici", secondo cui: «*Nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti*»;

VISTO: il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici vigente, adottato dal Direttivo del Collegio Nazionale maestri di sci nella seduta del 9 ottobre 2020;

VISTO: il Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, adottato dal Consiglio di Presidenza del Collegio Nazionale maestri di sci nella seduta del 3 maggio 2021;

RICHIAMATA: la delibera del Consiglio direttivo del Collegio Nazionale maestri di sci adottata nella seduta del 10 giugno 2022 con la quale si è stabilita la costituzione in giudizio nei ricorsi emarginati in oggetto pendenti presso il TAR Lazio e il TAR Calabria;

PREMESSO CHE

- a) In data 09 aprile 2022 il Dipartimento per lo sport richiedeva al Collegio Nazionale dei maestri di sci un parere tecnico sul provvedimento impugnato dal Sig. Angelo Vassena contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per annullare, revocare, dichiarare nullo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport DPS 0015825-P del 28/12/21



relativo alle misure compensative (“PFC- T PROVA Formativa Comune Tecnica – ex Eurotest”) per “il riconoscimento” in Italia “del titolo di maestro di sci conseguito in Croazia”, nonché per ogni altro atto, presupposto, antecedente conseguente o comunque connesso con quello impugnato;

- b) In data 13 aprile 2022 il Dipartimento per lo sport richiedeva al Collegio Nazionale dei maestri di sci un parere tecnico sul provvedimento impugnato dal Sig. Federico Bertuccio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’annullare, revocare, dichiarare nullo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport DPS 0001262-P del 07/02/22 nonché il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport DPS 0013046 P-4 31 del 29.10.2021 (richiamato *per relationem* dal decreto DPS-0001262-P del 07.02.2022) relativo alle misure compensative (“PFC- T PROVA Formativa Comune Tecnica – ex Eurotest”) “il riconoscimento” in Italia “del titolo di maestro di sci conseguito in Croazia”, nonché per ogni altro atto, presupposto, antecedente conseguente o comunque connesso con quello impugnato;
- c) in data 9 giugno 2022 perveniva al Collegio Nazionale il ricorso innanzi al TAR Calabria proposto dal Sig. Domenico Morabito, rappresentato dagli Avv. Giuliana De Angelis e Sara Corsini, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) Della Determinazione n. 028/22 del 5 aprile 2022 del Commissario ad acta del Collegio Regionale Maestri di Sci per la Calabria, Dott. Francesco di Donato, comunicata sulla PEC di ognuno dei ricorrenti in data 12/04/2022; 2) Della nota Regione Calabria n. 0110915 del 9.3.21; 3) del Regolamento Regionale n. 18/2010 4) Di eventuali anteriori atti prodromici, conseguenti e successivi, anche se non conosciuti se ed in quanto lesivi dei diritti dei ricorrenti;
- d) in data 8 giugno 2022, perveniva al Collegio Nazionale il ricorso innanzi al TAR Calabria proposto dai Sigg. Pierluigi Perri, Pietro Piolo, Diego Latella, Giorgio Porpiglia e Fortunato Morabito, rappresentati dall’Avv. Rosario Maria Infantino, al fine di ottenere l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) Della Determinazione n. 028/22 del 5 aprile 2022 del Commissario ad acta del Collegio Regionale Maestri di Sci per la Calabria, Dott. Francesco di Donato, comunicata sulla PEC di ognuno dei ricorrenti in data 12/04/2022; 2) Della nota del 23/02/2022 di avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo; 3) Di tutti gli atti richiamati nella Determinazione n. 28/22 ivi compresa la designazione da parte della Regione Calabria del dott. Di Donato quale commissario ad acta del Collegio Regionale Maestri di Sci per la Calabria; 4) Di eventuali anteriori atti prodromici, conseguenti e successivi, anche se non conosciuti se ed in quanto lesivi dei diritti dei ricorrenti;
- e) In data 21 giugno 2018 perveniva al Collegio Nazionale il ricorso innanzi al TAR Bologna proposto dai Sigg. Fazio Carlo Armando, Deborah Bologna, Nicoletta Sbrolli e Pietro Cadenelli, rappresentati dall’Avv. Francesco Rondini, al fine di ottenere l’annullamento della Delibera dell’anno 2012 del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci che prevede l’inserimento delle prove Eurotest ed Eurosecurità nei percorsi formativi dei maestri di Sci al fine del rilascio del Diploma necessario per l’iscrizione all’albo professionale territorialmente competente e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica degli odierni ricorrenti.



CONSIDERATO i particolari motivi di urgenza per la costituzione entro breve termine nei giudizi emarginati in premessa con particolare riferimento ai punti sub. a), b), c) e d) delle sovra riportate premesse, atteso il rapporto di fiducia del Collegio Nazionale con l'Avv. Federico Parini, caratterizzato dall'elevata professionalità dimostrata e per la conoscenza degli argomenti in parola e in relazione alle questioni connesse al riconoscimento dei titoli esteri e, per quanto qui rileva, anche rispetto al provvedimento di cancellazione dall'Albo professionale del Collegio Calabria, adottato dal Commissario ad acta dott. Francesco di Donato, che segue cronologicamente la sentenza n. 4754/2016 del Consiglio di Stato per la quale lo studio dell'Avv. Parini aveva assunto il patrocinio;

CONSIDERATA: la necessità confermata dal Dipartimento per lo sport con nota del 3 maggio 2022 di costituirsi "*ad adiuvandum*" nei ricorsi promossi dai Sigg. Angelo Vassena e Federico Bertuccio;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la precedente delibera assunta dal Direttivo e riferibile alla precedente consigliatura per la rappresentanza e difesa del Collegio Nazionale Maestri di sci nel giudizio avanti il TAR di Bologna di cui al punto sub. e) della presente

CONSIDERATO che si è reso necessario acquisire i preventivi da parte dell'Avv. Federico Parini in relazione all'incarico sub. a) e b) della presente e che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio direttivo del Collegio Nazionale;

TENUTO CONTO: che nella seduta del Direttivo del 10 giugno 2022, visto i particolari motivi d'urgenza connessi al ricevimento dei ricorsi sub. c) e d) delle presenti premesse, rispettivamente ricevuti in data 8 e 9 giugno 2022, il Consiglio deliberava di assegnare mandato al presidente di resistere per mezzo dell'Avv. Federico Parini già profondo conoscitore della fattispecie specifica;

PRESA VISIONE dei preventivi formulati dall'Avv. Parini che nel seguito si riportano:

- sub. a): per l'importo complessivo di euro 2.012,50 oltre spese generali 15% per la fase giudiziale di primo grado (sino al provvedimento che definisce il primo grado di giudizio), il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, comprese le spese sostenute per la trasferta, CPA e IVA;
- sub. b): per l'importo complessivo di euro 2012,50 oltre spese generali 15% per la fase giudiziale di primo grado (sino al provvedimento che definisce il primo grado di giudizio), il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, comprese le spese sostenute per la trasferta, CPA e IVA;
- sub. c): per l'importo complessivo di euro 3.795,00 oltre spese generali 15% per la fase giudiziale di primo grado (sino al provvedimento che definisce il primo grado di giudizio), il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, comprese le spese sostenute per la trasferta, CPA e IVA;
- sub. d): per l'importo complessivo di euro 3.795,00 oltre spese generali 15% per la fase giudiziale di primo grado (sino al provvedimento che definisce il primo grado di giudizio), il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, comprese le spese sostenute per la trasferta, CPA e IVA;



- sub. e): per l'importo complessivo di euro 2.012,50 oltre spese generali 15% per la fase giudiziale di primo grado (sino al provvedimento che definisce il primo grado di giudizio), il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, comprese le spese sostenute per la trasferta, CPA e IVA;

ACCERTATO che tali importi sono ricompresi sia singolarmente sia complessivamente nel limite di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA: la sussistenza dei requisiti richiesti in capo all'Avv. Federico Parini;

TENUTO CONTO che i preventivi dell'Avv. Parini pur riguardando un operatore economico già beneficiario di precedente e analoga commessa, considerato che i preventivi di spesa risultano redatti secondo i parametri professionali forensi di cui al D.M. 55/2014 e che in tale previsione si attestano sui livelli minimi previsti, si ritiene che la mancata rotazione sia giustificata nell'elevato grado di soddisfazione del Col.Naz. per le prestazioni già eseguite, rispetto alle quali, anche considerata la materia oggetto dell'affidamento e vista la delicatezza della stessa sia opportuno garantire continuità d'azione;

per tutto quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di affidare, all'Avv. Federico Parini con sede in Aosta Via J.B. De Tillier n. 40 la rappresentanza e la difesa del Collegio Nazionale Maestri di sci nei giudizi innanzi al TAR Lazio e Calabria proposti dai ricorrenti elencati in premessa;
3. di prendere atto che la spesa prevedibile per il conferimento dell'incarico legale è pari complessivamente € 13.627,50 oltre rimb. forf. 15%, CPA e IVA di legge, come da preventivo fornito dall'Avv. Parini e redatto secondo i parametri professionali forensi di cui al D.M. 55/2014
4. di provvedere alla stipula del contratto d'appalto nella forma di cui all'art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata previa comunicazione, da parte dell'affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
5. Di dare atto che la spesa prevedibile per la copertura degli onorari del suddetto professionista sarà coperta con fondi dell'Ente;



6. di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti;

Il R.U.P.
Massimo Alpe